

TI_GERICHTE 32.2018.138 vom 20. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2018.138

FR: TI_GERICHTE 32.2018.138 du 20 février 2018

IT: TI_GERICHTE 32.2018.138 del 20 febbraio 2018

Erwägungen

E. 13

giugno 2018, vi era la procura per ricevere e dare informazioni all'AI. Infatti, il Signor _____ della _____ conferma che il Sig. _____ dell'AI e la cassa compensazione si sono rivolti a lui, nel 2017 ed a febbraio 2018. Sia per trasmettere una lettera del SAM Servizio Accertamento Medico, ma soprattutto per ricevere un mio numero di conto corrente su cui versare le rendite. Prima che l'AI inviasse la decisione definitiva. Anche l'ARP ha voluto dalla _____ la copia del mio dossier, di tutti i messaggi e-mail, ecc. !!! Insomma, non capisco questo «teatrino»: l'AI ha ricevuto dalla _____ una procura firmata in data 04.02.2015, ed una revoca datata 13.06.2018. In quel lasso di tempo, tutta la corrispondenza andava inoltrata alla _____, senza discussioni. In alternativa, all'avvocato Marco Primavesi. E se si è arrivati a questa decisione, è anche perché molto spesso a _____ non rispondevano alle mie telefonate, ai miei scritti ed ai miei e-mail. Inoltre, come avevo già detto, in data 01.06.2018 ho chiamato l'AI di Bellinzona ed ho parlato con il Sig. _____, in presenza di un testimone. Come al solito, la persona responsabile (in questo caso il Sig. _____, non è MAI presente: bisogna sempre richiamare alcuni giorni dopo, e parlare con altre persone, che dicono di non poter dare informazioni.). Durante quella telefonata, in cui sollecitavo per l'ennesima volta l'invio della decisione definitiva, mi venne chiesto dal Sig. _____ di confermare che la _____ a-vesse ancora la procura per il mio caso: cosa che ho fatto. Perché allora, subito dopo, l'AI ha chiamato nuovamente la _____? Per quale motivo? In diversi ci chiediamo se forse «qualcuno» avesse vietato già nel 2017 alla _____ di aiutarmi e di intrattenere ulteriori contatti con me, visto che non mi è nemmeno più possibile parlare con il consulente Signor _____ al telefono o di persona. Anche l'affermazione del Sig. _____, in cui dice che si sente «tra 2 fuochi» (tra me e l'ARP), è molto strana. Ricordo che la _____ riceve anche soldi pubblici, dall'AI, oltre che le offerte dei privati (...)" (cfr. VIII). 1.4. Con osservazioni 22 ottobre 2018 l'amministrazione, ribadendo quanto già indicato nella risposta di causa quo alla corretta notifica della decisione e la conseguente non tempestività del ricorso, ha precisato: "(...) con riferimento a quanto in oggetto, lo scrivente Ufficio ribadisce quanto indicato nella risposta di causa del 12.09.2018 circa la corretta notifica della decisione AI e la conseguente intempestività del ricorso. Dalla documentazione inviata dalla ricorrente (in particolare i doc. B3, C3 e C4) si evince che ella era a conoscenza del fatto che la _____ aveva comunicato all'AI (già in ottobre 2017, poi confermato nel febbraio 2018) che non la rappresentava più e pertanto doveva attendersi che l'UAI le trasmettesse direttamente la decisione e di conseguenza avrebbe dovuto adoperarsi per ritirare la raccomandata. A tale proposito si prende atto che in data 26.02.2018, ossia mentre la decisione inviata il 20.02.2018 era giacente presso la Posta, l'assicurata si è recata nello studio dell'avv. _____ e pertanto si ritiene che sarebbe stata in grado di recarsi anche

presso l'Ufficio postale (...)” (cfr. X). 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792 /2007 del 7 novembre 2008). Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 Lptca al giudice delegato compete l'esame della ricevibilità e quindi della tempestività del ricorso. 2.2. 2.2.1. In deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell'Ufficio AI. A norma dell'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA). Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l'ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l'invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell'aprile 2008). Il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l'interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d'azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV p. 444). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479).

2.2.2. Nel caso in esame dal fascicolo emerge in particolare – e per quanto qui interessa – che: § il progetto di decisione 11 luglio 2017 – con cui l'Ufficio AI aveva prospettato il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 1. dicembre 2014 (doc. AI 129) – è stato notificato a _____ a cui l'assicurata aveva conferito procura in data 4 febbraio 2015 (doc. AI 36); § l'assicurata personalmente ha presentato le proprie osservazioni datate 11 settembre 2017 al suddetto progetto sostenendo di essere incapace al lavoro al 100% dal 1. dicembre 2013 e precisando che “ fino a conferma della revoca scritta da parte di _____ della procura esistente, vogliate continuare a mettere in copia questi ultimi eventuali comunicazioni. Al momento della revoca della procura vi verrà anche comunicato la nuova persona di riferimento/patrocinatore che seguirà la pratica ” (doc. AI 138; sottolineatura del redattore); § il 27 ottobre 2017 l'assicurata ha trasmesso all'Ufficio AI anche una procura di rappresentanza a favore della no ” (doc. AI 149-150); § per decisione 5 dicembre 2017 è stata confermata la precedente decisione supercautelare con

cui la ARP _____ di _____ aveva istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione di beni e di cooperazione con designazione della signora _____ quale curatrice (doc. B-1); per successivo provvedimento 22 dicembre 2017 sempre la ARP _____ ha deciso il ricovero di RI 1 a scopo peritale presso la Clinica psichiatrica _____ di Mendrisio (doc. B-1). Con decisione 18 maggio 2018 la curatela è stata revocata con effetto al 31 maggio 2018 (sub doc. A-2, doc. AI 173); § con e-mail 15 febbraio 2018 _____ dell'UFAS – a cui si era in precedenza rivolta personalmente l'assicurata per sollecitare l'evasione della sua pratica da parte dell'Ufficio AI e chiedendo l'emanazione di un progetto di decisione (cfr. scambio di corrispondenza sub doc. A-8) – ha comunicato all'assicurata che “la Cassa di compensazione mi ha riferito che per poter concludere la pratica e notificare la decisione necessita di un numero di conto bancario o postale su cui versare gli importi a lei dovuti. A questo fine la cassa ha preso contatto con lei e con il suo rappresentante, sig. _____, più volte nel corso del 2017. Riceverà a breve ancora una lettera in questo senso. Al fine di bloccare la procedura la prego dunque di volere immediatamente le informazioni richieste” (sub doc. A-8); § con e-mail 16 febbraio 2018 (ore 9.34) _____ di _____ ha comunicato a RI 1 che “il contatto con l'ARP risale al mese di settembre, ossia momento in cui avevano deciso di istituire la curatela, senza però mai riuscire ad intimarti la decisione come sino ad oggi. La cassa di compensazione mi aveva in effetti chiamato poco dopo (era gli inizi di ottobre) dove però gli ho detto che non avevo più procura (cosa in teoria non vera dato che formalmente non abbiamo mai ritirato nulla pur se è vero che il reclamo l'avevi spedito di tuo pugno), che probabilmente eri patrocinata da qualcun altro e gli ho anche detto che era possibile che incombesse una decisione da parte dell'ARP (cosa che ho dovuto dire, pur senza andare nello specifico), e gli ho anche detto semmai di mettersi in contatto direttamente con te oppure con il patrocinatore stesso se già c'è. Gli avevo pure comunicato che se avessi avuto indicazioni particolari dall'ARP li avrei richiamati, ma mi sono rimangiato la parola perché non li ho mai più richiamati, anche perché semmai l'ARP avrebbe comunque fatto da se. Ripensandoci ho trovato strano che la cassa chiamasse me, non tanto per il fatto che avessi o no procura, ma più per il fatto che non ho mai ricevuto l'ombra di una decisione di nessun tipo, tant'è che fatti alla mano per me è ancora pendente il reclamo che avevi inviato a fine agosto (per sicurezza ho addirittura ricontrollato la nostra registrazione della posta da agosto ad oggi). Ma sei sicura che il tuo nuovo patrocinatore non possa richiedere la decisione (ammesso che ci sia) all'AI? E capire dalla cassa di compensazione di che soldi si tratta? E quindi riscuoterli? Sono le domande che mi pongo... se sei patrocinata come hai detto nella tua mail prima di Natale, dovrebbe essere subito fatto per l'avvocato, no? (doc. B-3, sottolineatura del redattore); § con e-mail 16 febbraio 2018 (ore 12.10) sempre _____ di _____ ha scritto a RI 1 asserendo che “proprio ora mi richiama la cassa di compensazione esattamente per lo stesso motivo di qualche mese fa, dicono che hanno chiamato me perché avevano solo il mio numero di telefono. Mi hanno confermato che sarebbero pronti con una decisione ed a loro non risulta che alcun avvocato abbia sottoposto procura o abbia mai preso contatto. Ora, se c'è questo patrocinatore di cui parli, e come ha indicato sotto la sig.ra _____, sarà bene che di volata prendiate contatto con la cassa di compensazione. Io con l'ARP non posso tergiversare, quindi appena avrò cliccato invia a questo messaggio, ne riceverà copia l'ARP. Anche nel caso in cui dovesse giungermi una decisione AI, dovrò fare lo stesso. Devi capire che non posso agire diversamente. Oltre che con la cassa di compensazione, ti invito nuovamente di prendere contatto (anche tramite il tuo patrocinatore) con l'ARP come già suggerito la settimana

scorsa” (cfr. sub doc A-8; sottolineature del redattore); § dai doc. AI 166 e 176 (retro) risulta che il 20 febbraio 2018, contattato dall’Ufficio, AI _____ di _____ l’Ufficio AI ha comunicato che _____ non rappresentava più RI 1. Ciò è stato successivamente confermato da _____ con comunicazione 1. giugno 2018, nella quale egli ha in particolare precisato che “ confermo che _____ a seguito della valutazione del progetto di decisione AI del 11.07.2017, ha cessato di rappresentare la signora RI 1 nella causa al-l’Ufficio AI dal 01.08.2017 ” (doc. AI 176; sottolineatura del redattore); § il 20 febbraio 2018 l’Ufficio AI ha emesso la decisione con cui, confermando il preavviso dell’11 luglio 2017, ha formalmente riconosciuto a RI 1 il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1. dicembre 2014; § detta decisione è stata inviata per posta raccomandata a RI 1. Il plico raccomandato non è stato ritirato dall’assicurata nel termine di giacenza di 7 giorni (cfr. sub doc. AI 166); anche un secondo invio, in data 14 marzo 2018, (di copia) della decisione per posta raccomandata (con l’indicazione che “ la stessa è da ritenersi validamente notificata il 28 febbraio 2018 ”) non è stato ritirato dall’interezzata entro il termine di giacenza (sub doc. AI 166); il tentativo di notifica della decisione mediante l’intervento della polizia non ha avuto esito positivo, a detta dell’agente di polizia RI 1 “pur vivendo all’indirizzo suindicato, rifiuta il ritiro di qualsiasi documento rendendosi irreperibile e non dando seguito alle nostre chiamate verbali ” (sub doc. AI 166); § con messaggio e-mail del 12 giugno 2018 inviato (anche) all’Uff (ossia da “ _____ ” cui l’assicurata, come visto, aveva già conferito procura) è stato significato che “ visto che la _____ non desidera più seguire il caso (sicuramente fortemente invitata da terzi), vi preghiamo di inviare immediatamente, e senza ulteriori indugi ritardi il dossier completo con la decisione definitiva della signora RI 1 (...) al suo legale di fiducia AVVOCATO _____ (...)” (doc. AI 178); § su richiesta dell’Ufficio AI (doc. AI 178) è stata in seguito trasmessa la procura a favore dell’avv. _____ sottoscritta dall’assicurata e datata 13 giugno 2018 (doc. 178, 179); § con scritto raccomandato datato 15 giugno 2018 e recapitato il 20 giugno successivo, l’amministrazione ha trasmesso all’avv. _____ “ copia della pratica ” (doc. AI 181 e sub doc. A-1); § con scritto 13 giugno 2018 _____ – e per essa _____ – ha comunicato all’Ufficio AI che “ la procura a nostro favore sottoscritta lo scorso 04.02.2015 viene revocata con effetto immediato ” (doc. AI 180); § il ricorso in oggetto, datato 17 agosto 2018 e presentato personalmente da RI 1 contro la decisione del 20 febbraio 2018, come accennato è stato spedito per posta raccomandata il 18 agosto 2018 (cfr. busta d’impostazione agli atti). 2.2.3. Come già ricordato, un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l’ultimo giorno del termine di ritiro dal suo arrivo all’ufficio postale del destinatario (DTF 134 V 49, 123 III 492). Secondo la LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA). Il principio della notificazione fittizia di cui all’art. 38 cpv. 2bis LPGA (ossia la presunzione di avvenuta notifica scaduti i 7 giorni di giacenza) presuppone che il destinatario debba ragionevolmente attendersi l’intimazione di un atto (DTF 134 V 52; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 38 n. 12). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Eccezione va fatta nel caso in cui l’autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un’indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché

siano adempite le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia

E. 18

consid. 4). Nel caso in esame, sulla base della suesposte risultanze degli atti (cfr. supra consid. 2.2.2), si deve ritenere che, inviando per posta raccomandata la decisione del 20 febbraio 2018 all'assicurata personalmente, l'Ufficio AI ha agito correttamente e ciò per i motivi che seguono. Sulla base di quanto comunicato all'Ufficio AI da RI 1 nelle sue osservazioni al progetto di decisione dell'11 luglio 2017 (doc. AI 138) e cioè che “ fino a conferma della revo-ca scritta da parte di _____ della procura esistente, vogliate continuare a mettere in copia questi ultimi eventuali co-municazioni” – affermazione da intendersi nel senso che copia delle comunicazioni (e quindi anche delle decisioni) da parte dell'Ufficio AI era da trasmettere solo in copia a _____ mentre che l'originale delle stesse era, in assenza di un patrocinatore indicato dall'assicurata, da inviare a quest'ulti-ma – e stante quanto comunicato all'Ufficio AI, prima di procedere all'intimazione della decisione formale del 20 febbraio 2018, da parte di _____ (nella persona di _____) che, come riportato nella e-mail 17 maggio 2018 della funzionaria AI a _____, ha confermato di non più rappresentare RI 1 invitando l'amministrazione a voler inviare la decisione direttamente all'assicurata (cfr. doc. AI 176 [retro]), l'amministrazione poteva in buona fede ritenere che la decisione andasse notificata unicamente all'assicurata personalmente. Sino a tale momento non risulta infatti essere stato indicato da parte di RI 1 un rappresentante cui validamente notificare l'originale della decisione formale (tale non poteva all'evidenza essere la non meglio definita entità titolare unicamente di un indirizzo di posta elettronica [doc. AI 149-150] e l'insorgente d'altra parte mai ha affermato che la decisione dovesse essere intimata a tale non meglio precisato destinatario) e la decisione non poteva nemmeno essere trasmessa in copia a _____ in mancanza del potere di rappresentanza comunicato poco prima all'amministrazione. Dalla succitata e-mail del 17 maggio 2018 è peraltro dato di desumere che l'Ufficio AI poteva ragionevolmente ritenere che fosse stata _____ a rinunciare a rappresentare l'assicurata: _____ ha infatti comunicato che _____ “ non rappresenta più ” l'assicurata, ciò che ha reso superflua la verifica da parte dell'amministrazione dell'esistenza di un'eventuale revoca scritta della procura da parte di RI 1. Del resto l'assicurata, a cui _____ (nella persona di _____) con il sopra citato e-mail del 16 febbraio 2018 (ore 9.34) aveva fatto sapere di aver comunicato all'amministrazione “ che non avevo [_____, ndr] più procura ” (cfr. B-3), poteva e doveva ragionevolmente aspettarsi che nei giorni a seguire la decisione amministrativa le venisse notificata personalmente. Come ricordato sopra, con e-mail del 16 febbraio 2016, ore 12.10, sempre _____, dopo aver parlato con l'amministrazione ha comunicato a RI 1 che “ sarebbero pronti con una decisione ed a loro non risulta che alcun avvocato abbia sottoposto procura o abbia mai preso contatto ” (sub doc. A-8), il che conferma che l'interessata avrebbe dovuto attendersi l'intimazione (a lei personalmente) da parte dell'amministrazione della decisione che la concerneva, rispettivamente, se non avesse voluto ciò (come risulta essere il caso non avendo ritirato i due invii raccomandati e essendosi anche opposta alla notifica della decisione per mezzo della polizia, cfr. supra consid. 2.2.2), avrebbe potuto e dovuto prendere le necessarie misure affinché la notifica avvenisse ad altra persona da lei indicata quale rappresentante. Al riguardo è bene osservare come RI 1 – ancorchè per un certo periodo sotto curatela e al di là delle diagnosi (contestate in ogni caso dall'interessata medesima) relative alla sfera psichica (dell'esistenza di una curatela, in seguito comunque

revocata, l'Ufficio AI, come emerge dal fascicolo, è venuto a conoscenza solo a fine maggio 2018 [cfr. doc. AI 169-172]) – ha dimostrato di essere stata sempre perfettamente in grado, se non di occuparsi personalmente della ricezione di invii a lei indirizzati, sicuramente di conferire procure di rappresentanza a terze persone (cfr. sub. doc. A-2, sub doc. C; cfr. doc. AI 36, 149, 179), ciò che avrebbe potuto e dovuto fare anche a seguito dell'appena citata comunicazione di _____. 2.2.4. Per il resto, la trasmissione, per invio raccomandato recapitato il 20 giugno 2018, di “ copia della pratica ” (contenente anche la decisione 20 febbraio 2018) all'avv. _____ indicato dall'assicurata con e-mail del 12 giugno 2018 all'Ufficio AI quale suo rappresentante (cfr. doc. AI 179), non è suscettibile di essere considerata alla stregua di nuova notifica con decorrenza di un nuovo termine per ricorrere, non trattandosi all'evidenza di nuova notifica avvenuta (senza riserve) prima che fosse scaduto il termine originario di ricorso (cfr. supra consid. 2.2.3; d'altronde neppure il già menzionato secondo invio della decisione effettuato dall'amministrazione in data 14 marzo 2018 [cfr. supra consid. 2.2.1, cfr. doc. AI 166] e munito della riserva esplicita secondo cui “ la decisione di rendita del 20 febbraio 2018 (...) è da ritenersi validamente notificata il 28 febbraio 2018 ”, qualora fosse stato ritirato dall'interessata avrebbe fatto decorrere un nuovo termine di ricorso). 2.2.5. Per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, op. cit., ad art. 41 n. 4; idem, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, 1999, pp. 170s; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339, 110 V 210). Dal fascicolo non emergono elementi o circostanze atte a giustificare la mancata tempestiva presentazione del gravame e ad assurgere quindi a valido motivo di restituzione del termine ai sensi dei combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA e della relativa giurisprudenza testé citata. Il gravame – consegnato alla posta il 18 agosto 2018 – risulta pertanto tardivo e va di conseguenza considerato irricevibile. 2.3. Ma anche volendo – per ipotesi di lavoro – considerare siccome tempestivo il ricorso, esso non sarebbe in ogni caso destinato, nel merito, a miglior sorte. L'amministrazione ha fondato il proprio provvedimento – con cui ha riconosciuto il diritto di RI 1 ad una mezza rendita dal 1. dicembre 2014 – sulle risultanze della perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM (doc. AI 109). A tale perizia (cfr. doc. AI 109),

approfondita, motivata, priva di contraddizioni e rispecchiante i parametri fissati dalla giurisprudenza per quanto riguarda il valore probatorio di rapporti medici (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; in particolare sulle perizie SAM cfr. DTF 137 V 210, 136 V 376, 132 V 376; per quanto concerne la valutazione dell'invalidità causata da un danno alla salute psichica cfr. STF I 384/06 del 4 luglio 2007, DTF 141 V 281 e DTF 143 V 409) e tenente conto di tutti i disturbi lamentati dall'assicurata, non può che essere attribuita valenza probante piena. Dal referto peritale risulta che l'assicurata è stata esaminata dal punto di vista gastroenterologico, chirurgico e psichiatrico. Poste le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Dolori addominali d'origine non chiara (...), Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD10 F45.4), Modificazione duratura della personalità successiva a dolore cronico (ICD10 F62.8), Sindrome mista ansiosodepressiva (ICD10 F41.2)”, alla luce dei gradi d'incapacità lavorativa riscontrati in relazione alle summenzionate singole patologie, dopo aver evidenziato – nell'ambito di una ponderata discussione plenaria (sul punto cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15) – come le incapacità per motivi gastroenterologici (40%) e chirurgici (30%) vengono completamente integrate poiché prendono in considerazione i dolori addominali cronici, mentre che l'incapacità psichiatrica (40%; inabilità determinata dopo approfondito esame psichico eseguito tenendo anche conto, come espressamente richiesto nei quesiti posti dall'amministrazione, degli indicatori standard posti dalla più recente giurisprudenza federale; cfr. le già citate DTF 141 V 281 e 143 V 409; cfr. doc. AI 81) viene solo parzialmente sommata con quella chirurgica e gastro-enterologica sovrapponendosi parzialmente (anche dal profilo psichiatrico viene infatti considerato il dolore cronico oltre alla diagnosticata modificazione duratura della personalità), i periti hanno concluso (cfr. perizia p. 30) per un'incapacità complessiva del 50% nell'attività (delegato medico) intrapresa da RI 1 (con conseguente perdita di guadagno di pari grado l'assicurata sfruttando al meglio la propria capacità residua in tale sua attività professionale; cfr. rapporto consulente IP del 6 luglio 2017, doc. AI 128). Al riguardo è bene ricordare che la questione di sapere se i singoli gradi d'inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p.485). Né l'assunto dell'insorgente che sostiene di dover essere considerata incapace al lavoro al 100% per motivi fisici e non psichiatrici, né la certificazione medica da essa prodotta ed attestante un grado d'incapacità al lavoro diverso da quello espresso dai periti, sono all'evidenza idonei a confutare o mettere validamente in discussione i contenuti e gli esiti della valutazione SAM (per altro confermata dal SMR; cfr. doc. AI 110). Trattasi segnatamente delle certificazioni del medico curante dr. _____, internista e diabetologo, che in maniera generica o solo succintamente motivata ha a più riprese attestato una totale incapacità al lavoro (cfr. doc. AI 67 e 113, doc. A-4 e E-1). Non sono per il resto ravvisabili agli atti (cfr. inc. AI e inc. TCA in particolare sub doc. A-4) elementi che consentano di giungere alla conclusione auspicata dall'insorgente e ciò neppure con riferimento all'ulteriore refertazione allegata al ricorso (segnatamente il referto radiologico 29 ottobre 2012, il rapporto 23 settembre 2014 del dr. _____, il certificato 4 febbraio 2016 del dr. _____ e i vari rapporti del dr. _____), la quale oltre a non contenere alcun giudizio sulla capacità lavorativa è stata debitamente presa in considerazione nell'ambito della perizia SAM (cfr. perizia pp. 2-10). Va in ogni caso

evidenziato che in ragione della diversità del-l'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

E. 23

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dal-l'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4 e ivi riferimenti giurisprudenziali). 2.4. Nella misura in cui l'insorgente postula, nelle more della presente procedura ricorsuale, una non meglio precisata domanda di risarcimento per asseriti danni subiti da parte dell'amministrazione (cfr. osservazioni 6 ottobre 2018, sub VIII), la stessa s'appalesa all'evidenza improponibile. Infatti, competente ad emanare una decisione di risarcimento ai sensi dell'art. 78 LPGa (secondo cui gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari) non è lo scrivente Tribunale bensì l'autorità dalla quale viene preteso l'indennizzo ed alla quale va quindi rivolta l'eventuale relativa richiesta (art. 78 cpv. 2 LPGa). 2.5. Giusta l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Stante l'esito del gravame, le spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.